

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dr. Vito, Cirillo Dr. G. Paolo, Massera Prof. Alberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1, COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Vivarini Vincenzo alla riunione del 21.02.2008 alle ore 12.00.

- 2) **RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

La C.G.F. rinvia il ricorso come sopra proposto dal signor De Rosa Luigi alla riunione del 21.02.2008 alle ore 12.00.

- 3) RICORSO DEL SIG. PERRA VIRGILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO , IN RELAZIONE AGLI ARTT. 27, COMMA 2 (ORA ART. 30) DELLO STATUTO FEDERALE E 11-BIS (OGGI ART. 15) DEL C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Perra Virgilio e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica fino al 29.2.2008 ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S..

Trasmette gli atti alla Procura Federale ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dal signor Goveani Roberto all'epoca dei fatti Presidente del F.C. Nuorese Calcio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) RICORSO DELL'A.S. VIS FRANCAVILLA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ASSAINATO TIZIANA SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F./VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 27.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 30.1.2008)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Vis Francavilla Fontana di Francavilla Fontana (Brindisi) e, per l'effetto ridetermina la sanzione della squalifica inflitta in tre gare.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 2.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Migliarino Pisano (Pisa) e, per l'effetto annulla l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DEL SIG. DELLA PINA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE DELLA PINNA EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI MASSESE/MODENA DEL 3.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Della Pina Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Cirillo Dr. G. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**7) RICORSO DELL’A.S. TORRINO SPORTING CLUB C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRINO SPORTING CLUB C5/MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 DEL 5.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Torino Sporting Club Calcio a 5 di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**ORDINANZA ISTRUTTORIA**

**8) RICORSO DELL’A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A 5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.2008)

La C.G.F rilevata la mancanza in atti della notifica del ricorso alla società Marcianise Calcio a 5, chiede alla società reclamante di fornire la prova della notifica del gravame alla società contro interessata rinviando la trattazione alla riunione del 21.2.2008 ore 12.00

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 18 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete